

CALCIO

Campionati Provinciali 2011/2012

Comunicato Ufficiale n° 1 del 08.09.2011

COMUNICAZIONI DELLA C. T. CALCIO **(Variazioni Norme Regolamentari)**

Pubblichiamo qui di seguito, a parziale integrazione del Regolamento C.S.I. e del Regolamento Nazionale C.S.I. "SPORT IN REGOLA" (Regolamenti Nazionali dell'Attività Sportiva), gli aspetti regolamentari ed organizzativi che verranno applicati dal C.S.I. Comitato Provinciale di Reggio Emilia nello svolgimento dei Campionati Provinciali per l'annata sportiva 2011/2012.

1. SQUALIFICHE ATLETI, DIRIGENTI E TECNICI SQUALIFICATI (Art. 22, pag. 13)

Non possono partecipare alle attività sportive né svolgere ruoli nel corso delle stesse i tesserati (atleti, dirigenti, tecnici) squalificati o sospesi, secondo quanto previsto dal Regolamento Nazionale per la Giustizia Sportiva). Per quanto riguarda le squalifiche comminate da una Federazione Sportiva Nazionale, da una Disciplina Associata o da un altro Ente di Promozione Sportiva, le stesse hanno efficacia anche nell'attività del CSI nei limiti e con le modalità previste dalle eventuali convenzioni

2. SPOSTAMENTI GARE (Art. 24 , pag. 14)

La richiesta di spostamento di una gara già fissata in calendario, anche se consensuale, è regolata dalle specifiche norme emanate da ogni Comitato per la propria attività locale. (Eventuali richieste di "SPOSTAMENTO GARE" dovranno pervenire alla Commissione Tecnica Provinciale Gioco Calcio, almeno 10 giorni prima della data di svolgimento della gara stessa e firmate da entrambi i responsabili delle squadre richiedenti).

TASSA SPOSTAMENTO GARA SETTORE GIOVANILE : Euro 25,00
TASSA SPOSTAMENTO GARA SETTORE OPEN : Euro 50,00

Ogni società potrà usufruire di un numero limitato di spostamenti; spetterà alla Commissione Tecnica Calcio decidere l'eventuale accoglimento della richiesta.

Per le fasi finali dell'attività locale, per l'attività regionale e per quella nazionale non sono ammesse richieste di spostamento delle gare fissate in calendario.

3. TEMPO D'ATTESA (Art. 41, pag. 20)

Nei Campionati Provinciali C.S.I. Reggio Emilia, su tutti i campi di gioco (Parrocchiali – Comunali – Sociali ecc.) il TEMPO D'ATTESA viene fissato in 10' minuti

4. TESSERE CSI E DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO (Art. 44-45, pag 21)

Per poter scendere in campo tutti gli atleti e Dirigenti dovranno presentare materialmente all'arbitro: Cartellino CSI regolarmente vidimato per la stagione sportiva 2011/2012.

Documento di Riconoscimento previsti dal regolamento :

- a. Carta d'identità
- b. Patente di Guida
- c. Passaporto
- d. Permesso di Soggiorno
- e. Tessera di Riconoscimento C.S.I. (Rilasciata dalla Segreteria C.S.I.)

Gli arbitri non potranno TASSATIVAMENTE prendere in campo Atleti e/o dirigenti sprovvisti dei Summenzionati documenti. Alla società che prenderà parte alla gara con atleti materialmente sprovvisti di quanto previsto sopra, verrà applicato il provvedimento della perdita della gara.

5. INTEGRAZIONE ELENCO GIOCATORI (Art. 49, pag, 23)

Prima dell'inizio della gara, le squadre possono chiedere all'arbitro di modificare o integrare gli elenchi già consegnati. Gli elenchi giocatori consegnati al direttore di gara, dopo l'appello, non potranno essere modificati.

6. ASSENZA ARBITRO UFFICIALE DESIGNATO (Art. 58, pag. 26)

In assenza di Arbitro Ufficiale la gara dovrà essere disputata comunque rispettando in scala questi criteri:

- **La squadra di casa dovrà far arbitrare la gara ad un tesserato della propria squadra che ha frequentato il corso arbitro per società.**
- **In assenza del tesserato che ha frequentato il corso, la gara dovrà essere arbitrata da un altro suo tesserato.**
- **In assenza del tesserato della società ospitante, sarà la squadra avversaria che dovrà mettere a disposizione un proprio tesserato che ha partecipato il corso arbitri per società.**
- **In assenza del tesserato che ha frequentato il corso arbitri per società, la squadra ospitata dovrà fare arbitrare la gara ad un proprio tesserato.**

La mancata osservazione di questa norma, in mancanza di altra comunicazione da parte della CT Gioco Calcio, verrà sanzionata con gli opportuni provvedimenti disciplinari, non ultimo la perdita della gara alla/e squadra/e in difetto.

7. PERSONE AMMESSE SUL CAMPO DI GIOCO (Art. 61, pag. 28)

Nel recinto di gioco potranno accedere soltanto:

- Dirigente Accompagnatore;
- Medico Sociale;
- Un Allenatore;
- Un Massaggiatore;
- Calciatori di riserva;
- Gli addetti all'impianto di gioco per svolgere le proprie mansioni;
- I rappresentanti della forza pubblica.

8. RECLAMI (Art. 75, pag. 122)

Tutti i reclami andranno indirizzati al Giudice Sportivo e, in seconda istanza, alla Commissione Disciplina del Comitato in 2° istanza – Via Agosti 6 – Reggio Emilia. Non sono ammessi reclami di carattere tecnico. Per tutti gli altri motivi, ivi compresa la posizione irregolare degli atleti, si procederà su reclamo di parte purché preannunciato a mezzo telegramma, fax entro le ore 20.00 del giorno successivo alla gara o del primo giorno non festivo e d'ufficio da parte del Giudice Sportivo.

Il reclamo dovrà essere presentato dal legale rappresentante della società entro il 4° giorno dalla disputa della gara (se il quarto giorno cade in giorno festivo, il termine si intende spostato al primo giorno non festivo utile) tramite raccomandata, e dovrà contenere:

- La motivazione per cui si reclama;
- La ricevuta del versamento della tassa reclamo;
- Copia del documento che prova l'invio del reclamo alla società avversaria.

Per l'Attività Istituzionale i reclami potranno essere inoltrati solo fino alla Commissione Disciplinare Regionale.

Alla società che preannuncia reclamo e non fa seguito allo stesso, verrà comunque addebitata la tassa reclamo.

TASSA RECLAMO SETTORE GIOVANILE E OPEN : Euro 50,00

9. RECLAMI RIGUARDANTI POSIZIONE IRREGOLARE DI TESSERAMENTO (Art. 75, pag. 122)

Per quanto riguarda i reclami relativi alla posizione irregolare dei calciatori, la società reclamante dovrà fornire informazioni dettagliate e non presunte in merito alla presunta irregolarità del tesserato:

- Società d'appartenenza del tesserato;
- Annata sportiva di tesseramento;
- Nome – Cognome e data di nascita del giocatore in questione.

10. RECLAMI DURANTE LE FASI FINALI DEI CAMPIONATI PROVINCIALI (Art. 75, pag. 122)

A parziale modifica All'art. 75 si precisa che:

Tutti i reclami andranno indirizzati al Giudice Sportivo e, in seconda istanza, alla Commissione Disciplina del Comitato in 2° istanza – Via Agosti 6 – Reggio Emilia.

Non sono ammessi reclami di carattere tecnico. Per tutti gli altri motivi, ivi compresa la posizione irregolare degli atleti, si procederà su reclamo di parte purché preannunciato a mezzo telegramma, fax entro le ore 20.00 del giorno successivo alla gara oppure d'ufficio da parte del Giudice Sportivo.

Il reclamo dovrà essere presentato dal legale rappresentante della società entro il 2° giorno dalla disputa della gara (se il secondo giorno cade in giorno festivo, il termine si intende spostato al primo giorno non festivo utile) tramite raccomandata, e dovrà contenere:

- La motivazione per cui si reclama;
- La ricevuta del versamento della tassa reclamo;
- Copia del documento che prova l'invio del reclamo alla società avversaria.

Per l'Attività Istituzionale i reclami potranno essere inoltrati solo fino alla Commissione Disciplinare Regionale.

Alla società che preannuncia reclamo e non fa seguito allo stesso, verrà comunque addebitata la tassa reclamo.

TASSA RECLAMO SETTORE GIOVANILE E OPEN : Euro 50,00

11. MANCATA PRESENTAZIONE SQUADRA IN CAMPO (Art. 75, pag. 32)

Precisazione:

Qualora una squadra, per cause improvvise e documentate, non si presenti in campo, può invocare, a giustificazione della sua assenza, i motivi di forza maggiore, sulla cui ammissibilità si pronunciano gli Organi di giustizia sportiva (GU o CD) che possono assumere una delle seguenti decisioni:

- accogliere le motivazioni addotte dalla Società e disporre la ripetizione della gara provvedendo, nel contempo, a porre a carico della società assente per motivi di forza maggiore le spese di organizzazione e quelle sostenute dalla società avversaria;
- accogliere parzialmente le motivazioni addotte dalla Società e considerare l'assenza come se fosse una rinuncia preannunciata: nei confronti della squadra assente sarà pertanto disposta soltanto la perdita della gara nelle forme previste dal precedente art. 96 con esclusione delle sanzioni accessorie (commi b e c).

12. DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI PER LE DISCIPLINE SPORTIVE (Art. 19-20, pag. 53) (AMMONIZIONI - SQUALIFICHE)

Un atleta che riceve il 1° cartellino giallo, verrà sanzionato con una ammonizione.

Un atleta che riceve il 2° cartellino giallo, verrà sanzionato con una diffida.

Un atleta che riceve il 3° cartellino giallo, verrà sanzionato con 1 giornata di squalifica

L'espulsione di un giocatore da terreno di gioco, comporta automaticamente una giornata di squalifica, da scontare nella gara successiva, anche se tale provvedimento non fosse ancora apparso sul Comunicato Ufficiale affisso nella bacheca del Comitato C.S.I. Reggio Emilia

L'entità della squalifica verrà pubblicata sul Comunicato Ufficiale successivo.

L'espulsione dal terreno di gioco di un atleta che ricopre il ruolo di capitano comporterà una giornata ulteriore di squalifica (in caso di provvedimento non consono ai doveri di capitano).

Un'atleta, che riceve tre ammonizioni in tre gare diverse, verrà punito con una giornata di squalifica.

La squalifica dovrà essere scontata solo dopo la pubblicazione del provvedimento sul Comunicato Ufficiale.

Le squalifiche per somma di ammonizioni e squalifiche per espulsione dirette a giornate vengono scontate nel campionato di appartenenza.

La squalifica dovrà essere scontata solo nel Campionato di competenza e l'atleta non potrà apparire, in quella giornata, nella distinta da presentare all'Arbitro (nemmeno come Dirigente).

Per le squalifiche a tempo, l'atleta o il Dirigente, colpito da tale provvedimento, non potrà partecipare, in tale periodo, ad alcuna manifestazione sportiva (campionato, torneo) organizzato dal proprio Comitato CSI di appartenenza.

13. DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI PER LE DISCIPLINE SPORTIVE (Art. 4-6, pag. 48-49)

Ogni squadra dovrà presentare all'arbitro prima della gara n° 2 palloni regolamentari (la squadra di casa dovrà comunque presentare un numero necessario di palloni per la gara)

Nell'elenco giocatori, da presentare all'arbitro prima della gara, potranno essere trascritti un numero massimo di 20 atleti con numerazione PROGRESSIVA sulla maglia dal n° 1 al n° 11 per i titolari, dal n° 12 al n° 20 per le riserve, pena i relativi provvedimenti disciplinari per i trasgressori. Se al momento dell'appello dell'arbitro un giocatore non è presente, ma viene inserito nell'elenco giocatori, al suo arrivo potrà partecipare alla gara previo riconoscimento del direttore di gara.

Gli elenchi giocatori consegnati al direttore di gara, dopo l'appello, non potranno essere modificati. Le società potranno chiedere al direttore di gara il controllo dei documenti della squadra avversaria, entro l'inizio del 2° tempo. Al momento dell'appello potrà essere presente anche la squadra avversaria. Al termine della gara il direttore di gara dovrà consegnare alle squadre l'elenco dei giocatori ammoniti ed espulsi.

Nell'Elenco giocatori, in caso di omonimia fra 2 o più giocatori della stessa società, la stessa dovrà differenziare i giocatori (Esempio: ROSSI ANDREA 1 – ROSSI ANDREA 2 ecc.)

La stessa società che iscrive più di 1 (una) squadra nella stessa categoria, deve obbligatoriamente presentare le liste dei giocatori delle relative squadre. Un giocatore che gioca la 1° partita in una squadra sarà vincolato con la stessa per tutta la stagione.

14. CARTELLINO AZZURRO/ESPULSIONE TEMPORANEA (Art. 18, pag. 52)

Per problemi organizzativi interni la C. T. CALCIO provinciale comunica che per la fase locale dei nostri campionati non verrà applicato il CARTELLINO AZZURRO e l'ESPULSIONE TEMPORANEA .

15. ASSISTENTI DI PARTE DEGLI ARBITRI MESSI A DISPOSIZIONE DALLE SOCIETA' (Art. 10, pag. 50)

“Un atleta tesserato che inizia la gara con funzioni di assistente di parte, nella stessa gara, può partecipare al gioco come calciatore, purché non espulso o non avente titolo a partecipare alla gara”.

16. IL COMUNICATO UFFICIALE (Art. 27-28, pag. 15)

Il Comunicato Ufficiale sarà affisso in bacheca del comitato C.S.I. Reggio Emilia il Giovedì alle ore 19.00 e si ritiene conosciuto a tutti gli effetti. (Per una maggiore conoscenza e visibilità verrà pubblicato anche sul sito Internet www.csire.it ed inviato via e-mail).

L'efficacia dei provvedimenti partirà dalla giornata di venerdì anche in caso di giornata di festività.

Articoli del Regolamento Nazionale “Sport in Regola” (Articoli NON derogati e da tenere presenti)

Art. 11 Attività istituzionale

1. L'attività istituzionale del CSI comprende tutte le manifestazioni sportive di qualsiasi genere organizzate dalle varie strutture del CSI al di fuori delle varie fasi dei Campionati nazionali.
2. L'attività istituzionale viene organizzata per rispondere a esigenze che non possono essere soddisfatte con l'organizzazione e la partecipazione ai Campionati nazionali.
3. Di norma, le categorie e i limiti di età di queste manifestazioni devono coincidere con quelli previsti annualmente dalla Direzione Tecnica Nazionale; i relativi regolamenti, però, possono contenere modifiche e deroghe che, nel rispetto dei criteri generali, aiutino e favoriscano lo svolgimento dell'attività.
4. I regolamenti delle varie manifestazioni possono prevedere vincoli, requisiti e iniziative di carattere tecnico ed associativo coerenti con l'iniziativa e finalizzati a raggiungere l'obiettivo fissato.
5. La partecipazione a queste attività, inoltre, può essere riservata a particolari categorie di Società e potrà prevedere limitazioni nel numero delle Società partecipanti e/o degli atleti e delle squadre che si possono iscrivere.

Art. 12 Regolamenti per l'attività istituzionale

Per l'emanazione e l'approvazione dei regolamenti dell'attività vigono i seguenti criteri:

1. Attività a livello di Comitato: i regolamenti sono emanati dal Comitato o dalla Società sportiva che organizza la manifestazione e approvati dalla Direzione Tecnica del Comitato; gli stessi vanno inviati alla Direzione Tecnica Regionale che, prima dell'inizio della manifestazione, può apportarvi le opportune e
2. necessarie variazioni per renderli omogenei alle presenti norme; il regolamento si intende tacitamente approvato se la Direzione Tecnica Regionale non si pronuncia entro 10 giorni dall'invio dello stesso.
3. Attività a livello regionale: i regolamenti sono emanati dalla struttura associativa o dalla Società sportiva che organizza la manifestazione e approvati dalla Direzione Tecnica Regionale; gli stessi vanno inviati alla Direzione Tecnica Nazionale che, prima dell'inizio della manifestazione, può apportarvi le opportune e necessarie variazioni per renderli omogenei alle presenti norme; il regolamento si intende tacitamente approvato se la Direzione Tecnica Nazionale non si pronuncia entro 10 giorni dall'invio dello stesso.
4. Attività a livello nazionale: i regolamenti sono emanati dalla struttura associativa o dalla Società sportiva che organizza la manifestazione e approvati dalla Direzione Tecnica Nazionale.

Art. 19 Gli atleti

1. Possono prendere parte alle manifestazioni sportive ai vari livelli dell'Associazione solo ed esclusivamente atleti tesserati al CSI in favore di Società sportive già ammesse alla manifestazione, secondo quanto previsto dal precedente art. 18, in data antecedente alla prima gara alla quale prendono parte, per la disciplina sportiva nella quale gareggiano, la cui sigla deve essere riportata nella tessera secondo quanto previsto dalle norme per il tesseramento.
2. Non è in alcun modo consentita la partecipazione all'attività sportiva organizzata dall'Associazione di atleti non tesserati al CSI, anche se garantiti da altra copertura assicurativa, fatto salvo quanto previsto dall'ultimo comma del precedente art. 18.
3. Le norme per il tesseramento, approvate dal Consiglio nazionale del CSI, regolano le posizioni di doppio tesseramento, doppio tesseramento potenziale, svincolo, prestito ed altri istituti simili, ivi compresi quelli previsti dalle Convenzioni con le Federazioni Sportive Nazionali, con le Discipline Associate o con altri Enti di Promozione Sportiva.

Art. 20 Dirigenti e Tecnici

Per i dirigenti e i tecnici delle Società sportive, ai fini della loro ammissione nei campi di gioco e della possibilità di potere svolgere i ruoli che i regolamenti delle singole manifestazioni assegnano loro, si applicano integralmente le norme previste per gli atleti dal precedente art. 19.

Art. 22 Limitazioni a Società sportive e a tesserati

1. Fermi restando i requisiti previsti dai singoli regolamenti, la partecipazione ai Campionati nazionali, limitatamente al livello locale, è aperta senza limitazioni a tutte le Società sportive affiliate al CSI.
2. A ciascuna di queste manifestazioni, pertanto, le Società sportive affiliate, fatti salvi i criteri previsti dal regolamento, possono iscrivere un numero illimitato di squadre e/o atleti per ciascuna disciplina sportiva e categoria.
3. Per quanto riguarda l'attività istituzionale, i singoli regolamenti potranno prevedere limitazioni, esclusioni, partecipazione ad inviti o riservata a società e/o atleti in possesso di particolari requisiti tecnici e/o associativi.
4. Non possono partecipare alle attività sportive né svolgere ruoli nel corso delle stesse i tesserati (atleti, dirigenti, tecnici) squalificati o sospesi, secondo quanto previsto dal Regolamento Nazionale per la Giustizia Sportiva.
5. Per quanto riguarda le squalifiche comminate da una Federazione Sportiva Nazionale, da una Disciplina Associata o da altro Ente di Promozione Sportiva, le stesse hanno efficacia anche nell'attività del CSI nei limiti e con le modalità previste dalle eventuali Convenzioni e/o disposizioni in materia.

Commissione Tecnica CSI Gioco Calcio